

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1222

**Legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40, Art. 4 comma 3. Approvazione degli standard professionali e formativi relativi alla figura: "Operatore Bosco Didattico"**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio della Sezione Formazione di concerto con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, dott. Sebastiano Leo e dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### DELIBERA

1. di approvare l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE DI BOSCO DIDATTICO";
2. di approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN) del corso di "Operatore di Bosco Didattico";
3. di dare atto che il percorso formativo per Operatore di Bosco Didattico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, potrà essere promosso nell'ambito di Avvisi/bandi emanati dall'Assessorato all'Agricoltura nonché attraverso la formazione autonomamente finanziata autorizzata dalla Sezione Formazione;
4. di demandare alla Sezione Formazione la pubblicazione dei contenuti specifici della formazione

in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione "Repertorio Regionale", al fine di favorirne la massima

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40, Art. 4 comma 3. Approvazione degli standard professionali e formativi relativi alla figura: "Operatore Bosco Didattico"**

**VISTI:**

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 luglio 2024 "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";

la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 622 di approvazione "Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)".

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

#### **PREMESSO CHE:**

La L.R. 10 dicembre 2012 n. 40 "Boschi Didattici della Puglia":

- all'art. 4 punto 1, istituisce l'Albo regionale dei Boschi Didattici; all'Albo possono essere iscritti enti, associazioni, cooperative o privati, in possesso di determinati requisiti logistici, didattici, di sicurezza; tra di essi, al punto a) comma 3, si stabilisce che tra i requisiti specifici del bosco didattico dal punto di vista didattico, sia prevista la presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica;
- all'art. 6 "Requisiti del gestore" indica il soggetto gestore (un ente pubblico, un'associazione, una cooperativa o un privato) quale soggetto titolato a presentare istanza di iscrizione per l'iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici;
- all'art. 5 "Requisiti dell'operatore" vengono definiti i requisiti dell'operatore didattico, come segue:
  - a)diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico-forestale;
  - b)diploma di scuola media superiore supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1.

#### **CONSIDERATO CHE:**

l'Albo dei Boschi Didattici, gestito dal Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, conta attualmente n. 104 Boschi Didattici, distribuiti su tutto il territorio regionale.

Le "attività" nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresì, "attività didattiche" quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell'area boscata.

**RILEVATO CHE:**

l'"operatore didattico di bosco", o operatore di bosco didattico, è una figura che svolge attività educative e formative all'interno di un bosco, regolarmente iscritto nell'Albo regionale, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell'ambiente boschivo e della sua importanza e svolge un ruolo chiave nella promozione dell'educazione ambientale e nella valorizzazione del patrimonio naturale, offrendo un ambiente educativo unico e coinvolgente.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'intervento delle nuove norme sul sistema nazionale di certificazione (L. n. 92/2012, D.Lgs. n. 13/2013 e successivi decreti attuativi) rendono necessario definire uno standard codificato per le figure in oggetto allo scopo di consentire il rilascio di un'attestazione valida e spendibile in tutto il territorio nazionale;
- con D.G.R. n. 879/2018 sono state adottate le Disposizioni per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati", attraverso cui la Sezione formazione della Regione Puglia consente sul territorio regionale l'erogazione di percorsi formativi da parte di Organismi formativi accreditati e autorizzati, per il rilascio dei titoli di formazione professionale;

**RITENUTO:**

necessario adempiere alle norme di settore per la formazione dell'OPERATORE BOSCO DIDATTICO in coerenza con le norme europee, nazionali e regionali in materia di formazione e certificazione delle competenze, nonché consentire la promozione sul territorio regionale di percorsi formativi, con il presente provvedimento si intende istituire la figura professionale di OPERATORE BOSCO DIDATTICO ai sensi della L.R. 10 dicembre 2012 n. 40 art. 4 comma 3, secondo le "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE DI BOSCO DIDATTICO", specificate nell'Allegato A;

**RITENUTO:**

al fine di valorizzare la suddetta figura, di approvare l'inserimento di "Operatore di Bosco Didattico" nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN) prevedendo che il suddetto percorso formativo potrà essere promosso nell'ambito di Avvisi/bandi emanati dall'Assessorato all'Agricoltura nonché attraverso la formazione autonomamente finanziata autorizzata dalla Sezione Formazione.

**Vista:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere. Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

#### **Garanzie di riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

**Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024, n. 1161**

**Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO**

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, al fine di consentire l'attuazione dell'art. 4 comma 3 della L.R. 40/2012, ai sensi dell'articolo 4 punto k) della L.R. 7/97 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE DI BOSCO DIDATTICO";
2. di approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN) del corso di "Operatore di Bosco Didattico";
3. di dare atto che il percorso formativo per Operatore di Bosco Didattico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, potrà essere promosso nell'ambito di Avvisi/bandi emanati dall'Assessorato all'Agricoltura nonché attraverso la formazione autonomamente finanziata autorizzata dalla Sezione Formazione;
4. di demandare alla Sezione Formazione la pubblicazione dei contenuti specifici della formazione in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito

www.sistema.puglia.it, nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) delle linee guida sul “sistema dei controlli interni nella regione Puglia” adottare con D. G. R. 23 luglio 2019 n. 1374.

La funzionaria responsabile di E.Q. “Attuazione Sistema competenze”:

Dott.ssa Rossana Ercolano

  
Rossana  
Ercolano  
05.08.2025  
09:58:35  
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Formazione

Dott.ssa Monica Calzetta

  
Monica Calzetta  
05.08.2025  
11:24:16  
GMT+01:00

La funzionaria responsabile di E.Q. “Attuazione politiche forestali regionali”:

Dott.ssa Rosabella Milano

  
Rosabella  
Milano  
07.08.2025  
12:27:07  
GMT+02:00

Il funzionario responsabile di E.Q. “Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e Comunicazione”:

Dott. Pasquale GIURA

  
PASQUALE  
GIURA

Domenico  
CAMPANILE  
07.08.2025  
12:28:34  
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:

Dott. Domenico CAMPANILE

I Direttori di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Dott.ssa Silvia PELLEGRINI

  
Silvia Pellegrini  
07.08.2025 10:47:19  
GMT+02:00

  
GIANLUCA  
NARDONE  
07.08.2025  
11:01:34  
UTC

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propongono**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Dott. Sebastiano LEO

Leo  
Sebastiano Giuseppe  
07.08.2025  
10:53:58  
UTC



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica

Dott. Donato PENTASSUGLIA



Donato  
Pentassuglia  
07.08.2025  
15:30:55  
GMT+02:00

**ALLEGATO A)**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE DI BOSCHI DIDATTICI  
ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 10 dicembre 2012 n. 40, art. 4, comma 3.**

Sommario

1. Descrizione della figura professionale
2. Destinatari dei percorsi formativi
3. Articolazione del percorso
4. Soggetti attuatori
5. Requisiti di accesso al corso
6. Formatori
7. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo
8. Esame finale e attestazione

SCHEDA DETTAGLIO CONTENUTI CORSO DI FORMAZIONE

## **1. Definizioni**

Il “bosco didattico” è l’area boscata, di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici.

Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entomografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì, “attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell’area boschiva.

L’operatore didattico di bosco”, o operatore di bosco didattico, è una figura che svolge attività educative e formative all’interno di un bosco, regolarmente iscritto nell’Albo regionale, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’ambiente boschivo e della sua importanza.

L’operatore, ai sensi dell’art. 5 della LR 40/2012 è il soggetto in possesso diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico – forestale ovvero di diploma di scuola media superiore supportato da adeguata formazione didattico - metodologica nelle materie agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico – forestale

Il “gestore di un bosco didattico” è l’ente o la persona fisica della gestione e delle attività didattiche all’interno di un’area boschiva designata per scopi educativi. Questo può includere enti pubblici, associazioni, cooperative o privati che svolgono attività di ricerca, formazione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio forestale.

Il gestore di bosco didattico svolge un ruolo chiave nella promozione dell’educazione ambientale e nella valorizzazione del patrimonio naturale, offrendo un ambiente educativo unico e coinvolgente.

L’adeguata formazione didattico metodologica nelle materia di cui all’art. 1 comma 1” della stessa Legge regionale 40/2012 può essere dimostrata attraverso la partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione regionale il cui standard, come descritto nella SCHEDA DETTAGLIO CONTENUTI DEL CORSO del presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN) e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui al D.L. 30 giugno 2015.

## **2. Destinatari dei percorsi formativi**

La formazione di cui alle presenti disposizioni è rivolta al “gestore del bosco didattico” e all’operatore di bosco didattico diplomato o ad altro soggetto da questi specificatamente indicato al fine di ottenere il riconoscimento di bosco didattico e l’iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici di cui all’art. 3 della L.R. 40/2012, secondo quanto indicato dall’art. 5, comma 1, lettera b),

## **3. Articolazione del percorso**

Il percorso formativo, valido ai fini dell’abilitazione ha durata di 140 ore, di cui 80 ore teoriche, 30 ore di pratica e 30 ore di stage in un bosco didattico regolarmente iscritto all’Albo dei Boschi Didattici.

La formazione si articola nei seguenti moduli:

- UNITA’ FORMATIVA 1: Gestione dell’attività di Boschi Didattici, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria, assicurativa e fiscale

- UNITA' FORMATIVA 2: Realizzazione delle attività di Boschi Didattici e predisposizione di progetti educativi e percorsi didattici
- UNITA' FORMATIVA 3: Valorizzazione dei boschi didattici

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

Le ore di pratica si concentreranno nelle materie di cui all'Unità Formativa 2, con l'obiettivo di realizzare in campo specifiche attività in uno dei Boschi Didattici regolarmente iscritti all'Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Le ore di stage saranno svolte quale affiancamento ad operatori didattici nel corso di attività comunicate ed autorizzate in uno dei Boschi Didattici regolarmente iscritti all'Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Il rapporto docente/allievo per le attività di pratica e di stage è massimo di 1:5.

#### **4. Soggetti attuatori**

I corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Nello specifico, i percorsi formativi di cui alla presente delibera potranno essere promossi nell'ambito di Avvisi/bandi emanati dall'Assessorato all'Agricoltura nonché potranno essere riconosciuti e autorizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. autonomamente finanziata.

L'autorizzazione da parte della Regione potrà prevedere una istruttoria congiunta tra la Sezione Formazione e la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, al fine di verificare i requisiti tecnici specifici in materia forestale e le attività autorizzate, in fase di parte pratica e di stage, all'interno di Boschi Didattici già presenti nell'elenco regionale.

La Regione si riserva di poter effettuare sopralluoghi di verifica nel corso dello svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la qualità della formazione erogata.

#### **5. Requisiti di accesso al corso**

- Ai fini dell'accesso al corso di formazione è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, quale requisito minimo.

Per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere documentata da apposita attestazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso, di livello minimo B1, secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa.

Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.

#### **6. Formatori**

I docenti devono essere in possesso di laurea pertinente alla materia d'insegnamento.

Almeno il 70% delle attività di docenza deve essere erogato da esperti/formatori con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

## **7. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo**

Le specifiche competenze utili a dimostrare la formazione necessaria in relazione all'iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici di cui all'articolo 3 della L.R. 40/2012 sono soddisfatte anche attraverso:

- a) il possesso di una qualificazione professionale rilasciata da una Regione o Provincia autonoma italiana, afferente al "Quadro nazionale delle qualificazioni regionali" di cui al "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e riconducibile all'ambito forestale e ambientale.
- b) diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico-forestale;

## **8. Esame finale e attestazione**

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso abilitante, nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

Al termine del corso è previsto un esame che deve prevedere:

- 1) Una prova tecnico pratica, con la finalità esplicita di verificare le capacità alla base dello standard del percorso formativo, recante la simulazione di un percorso formativo didattico all'interno di un Bosco Didattico.
- 2) Un colloquio orale con l'obiettivo di riflessione sullo svolgimento della prova tecnico/pratica e/o di approfondimento di contenuti specifici

La commissione d'esame è costituita ai sensi della Legge regionale n.15/2002 e ss.mm.ii. La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai formati di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciato un **Attestato di idoneità** valido ai fini dell'abilitazione.

## SCHEMA DETTAGLIO CONTENUTI DEL CORSO

UNITA' FORMATIVE	CONTENUTI
1. Gestione attività di Boschi Didattici nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria, assicurativa e fiscale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui luoghi dedicati all'accoglienza</li> <li>• nozioni circa le attività connesse a quella agricola e selvicolturale previste dall'articolo numero 2135 del Codice civile, finalizzato alla erogazione di servizi didattici (valorizzazione della multifunzionalità)</li> <li>• dall'azienda agricola al bosco didattico: la multifunzionalità in agricoltura, il contesto economico, sociale e territoriale in Puglia</li> <li>• norme inerenti all'erogazione dei servizi didattici e culturali, norme vigenti in materia assicurativa e fiscale: aspetti gestionali, finanziari ed economici, tecniche di gestione d'impresa, agevolazioni previste per i boschi didattici, al fine di assicurare una corretta organizzazione dell'attività</li> <li>• nozioni informatiche, per la gestione, promozione e comunicazione tramite strumenti elettronici e telematici</li> </ul>
2. Realizzazione delle attività di Boschi Didattici e predisposizione di progetti educativi e percorsi didattici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lingua straniera al fine di facilitare la comunicazione con gli ospiti stranieri, con conoscenze di base di inglese;</li> <li>• storia del territorio, delle tradizioni e della cultura forestale, per arricchire le esperienze didattiche e ricreative degli ospiti</li> <li>• tecniche di comunicazione al fine di gestire efficacemente i rapporti interpersonali e della comunicazione con gli ospiti, visitatori, fornitori, clienti ecc.</li> <li>• metodologia per la ricerca di mercato e caratteristiche del target dei clienti, al fine di programmare servizi in grado di rispondere ai gusti dei clienti e del mercato</li> <li>• normative di settore per la gestione corretta delle informazioni e per l'erogazione efficiente dei servizi didattico-educativi</li> <li>• elementi progettuali per la costruzione dei percorsi didattici</li> <li>• strumenti e modi della didattica, pedagogia del fare e relazione educativa</li> <li>• comunicare i valori ambientali positivi dei boschi anche in relazione al tessuto urbano</li> <li>• imparare facendo – educare all'apprendimento esperienziale</li> <li>• offerta formativa aziendale: l'accoglienza, la costruzione di un percorso didattico con gli enti coinvolti (le scuole/altri enti, associazioni, famiglie, ecc.): metodi e strumenti differenziati di approccio formativo a seconda dell'interlocutore (bambini, adolescenti, giovani, adulti, disabili, ecc.), aspetti psicologici della comunicazione e dell'accoglienza</li> </ul>
3. Valorizzazione dell'attività dei boschi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modelli di marketing operativo e metodi di analisi della domanda di mercato per effettuare analisi di mercato e sviluppare strategie di marketing</li> </ul>

didattici	<ul style="list-style-type: none"><li>• nozioni di comunicazione pubblicitaria (meccanismi di comunicazione pubblicitaria e promozionale) per realizzare un piano di comunicazione pubblicitaria</li><li>• nozioni di psicologia e tecniche di comunicazione, al fine di gestire efficacemente i rapporti con altri soggetti o enti</li><li>• elementi di informatica per la comunicazione e diffusione di dati tramite strumenti informatici e telematici</li></ul>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------